



Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione

Il Governo conferma l'interrogazione CIIP:

Corsi RSPP: ammessi massimo 30 partecipanti

**Il viceministro Michel Martone risponde alla
interrogazione 5-06587 sui Corsi per RSPP/ASPP,
presentata dall'On. Boccuzzi e promossa da CIIP**

CAMERA DEI DEPUTATI - Martedì 5 giugno 2012

**Il Governo conferma che in Conferenza Stato Regioni, in sede di
revisione dell'Accordo 26.01.2006: “**verrà ribadita la necessità
del rispetto di tutti i requisiti previsti ai fini della
validità del corso e richiamati dall'onorevole
interrogante**”:**

che riportiamo integralmente:

- a) ***individuazione del responsabile del progetto formativo;***
- b) *impiego di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;*
- c) **numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità;**
- d) *tenuta del registro dei «formandi» da parte del soggetto che realizza il corso;*
- e) *assenze ammesse: massimo 10 per cento del monte ore complessivo;*
- f) *un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;*
- g) *metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;*
- h) **verifiche degli apprendimenti;**
- i) *attivazione da parte di un soggetto abilitato;*
- l) ***invio della relativa documentazione alla regione competente per territorio a cura del soggetto abilitato.***

Segue la risposta integrale del Governo e l'interrogazione n. 5-06587

Viceministro Martone: Testo integrale della risposta

CAMERA DEI DEPUTATI - Martedì 5 giugno 2012

Passo ora ad illustrare l'interrogazione parlamentare presentata dall'onorevole Boccuzzi concernente i corsi di formazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Preliminarmente è necessario ricordare che la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza viene svolta dalla Azienda sanitaria locale competente per territorio, così come previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e soltanto in alcune attività – essenzialmente in edilizia – la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro può essere esercitata anche dai servizi ispezione del lavoro delle Direzioni territoriali del lavoro.

Da quanto premesso si evince che non rientra nelle attività delle Direzioni territoriali del lavoro programmare ispezioni ed effettuare specifici accertamenti sulla conformità al dettato normativo dei corsi di formazione e aggiornamento per i responsabili (RSPP) e per gli addetti (ASPP) dei servizi di prevenzione e protezione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Gli eventuali accertamenti sulla effettività della formazione erogata dagli organismi all'uopo individuati sia nell'articolo 32 comma 4 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che nell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, vengono infatti effettuati solo qualora, nel corso delle ispezioni nei settori di competenza di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008 (settore delle costruzioni edili e ambito ferroviario), dall'esame degli attestati di formazione emergano dubbi circa la regolarità del percorso formativo, oppure a seguito di specifico incarico delegato dall'Autorità Giudiziaria.

In relazione alle numerose segnalazioni di criticità pervenute in merito all'attività di formazione in materia di salute e sicurezza svolta da organismi paritetici o realizzata in collaborazione con essi, **il Ministero che rappresento ha già fornito, con la circolare n. 20 del 29 luglio 2011, alcune indicazioni operative, cui faranno seguito ulteriori istruzioni.**

Con specifico riferimento ai corsi di formazione e aggiornamento per i responsabili (RSPP) e per gli addetti (ASPP) dei servizi di prevenzione e protezione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, **sono in corso delle intese con il Coordinamento tecnico delle Regioni per la revisione dell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.**

Nella revisione dell'accordo, che si rende necessaria per chiarire i dubbi interpretativi e facilitare anche l'attività di verifica sull'effettività della formazione, **verrà ribadita la necessità del rispetto di tutti i requisiti previsti ai fini della validità del corso e richiamati dall'onorevole interrogante.**

Per quanto riguarda i controlli da porre in essere per verificare che le offerte formative rispettino il dettato normativo, d'intesa con il Coordinamento tecnico delle Regioni, **si è deciso di programmare le azioni di vigilanza nel «Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro»**, presieduto dal Ministro della salute, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Segue la risposta integrale del Governo e l'interrogazione n. 5-06587

Risposta On. Boccuzzi
(1.o firmatario della Interrogazione n. 5-06587)

L'On. Antonio BOCCUZZI (1.o firmatario dell'interrogazione), nel ringraziare il viceministro per la disponibilità dimostrata, ricorda che **il principale obiettivo della sua interrogazione** era quello di proseguire nel monitoraggio dell'**attività posta in essere dal Governo nel campo della formazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori** e, in particolare, delle **iniziative dirette a contrastare fenomeni che nulla hanno a che vedere con un'attività formativa reale e di qualità**.

Nell'evidenziare, infatti, l'**estrema confusione** che caratterizza talune proposte formative del settore, **ritiene che il Governo debba impegnarsi**, con maggiore chiarezza, in un percorso di sensibilizzazione che **riconda le troppe iniziative ad oggi esistenti nell'alveo di un quadro normativo e giuridico rispettoso della legislazione vigente e degli accordi stipulati**, anche di recente, **tra Stato e regioni**.

Per tali motivazioni, **si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta**.

Martedì 5 giugno 2012 — 263 — Commissione XI

Testo integrale della interrogazione n. 5-06587
(1.o firmatario On. Boccuzzi – promossa da CIIP)

Resoconti dell'Assemblea

Allegato B - Seduta n. 620 del 12/4/2012

...

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta in Commissione:

BOCCUZZI, MIGLIOLI, BERRETTA, ESPOSITO, RAMPI, SCHIRRU, CODURELLI e MATTESINI. - **Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali**. - Per sapere - premesso che: come noto, a seguito della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee - quinta sezione, 15 novembre 2001 [«Inadempimento di uno Stato - Incompleta trasposizione della direttiva 89/391/CEE - Sicurezza e salute dei lavoratori»] nella causa C-49/00, in Italia è stato approvato il decreto legislativo n. 195 del 23 giugno 2003, entrato in vigore il 13 agosto 2003, che ha modificato il decreto legislativo 626 del 19 settembre 1994, relativo alla salute e sicurezza sul lavoro, integrando l'articolo 2 («definizioni») e introducendo, in specifico, l'articolo 8-bis, che ha definito le capacità e i requisiti professionali dei responsabili (RSPP) e addetti (ASPP) ai servizi di prevenzione e protezione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 626 del 1994;

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano **ha individuato gli indirizzi ed i requisiti minimi dei suddetti «corsi»** con:

a) Accordo tra il Governo e le regioni e le province autonome attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3,

CIIP – Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione – <http://www.ciip-consulta.it>

4 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 14 febbraio 2006, n. 37;

b) Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 «Linee guida interpretative dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-regioni il 26 gennaio 2006, in attuazione dell'articolo 8-bis, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo del 23 giugno 2003, n. 195 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro (Repertorio atti n. 2635), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 7 dicembre 2006, n. 285»;

l'accordo del 26 gennaio 2006, «indirizzi e requisiti dei corsi», prescrive al punto 2.1.

«Organizzazione»:

a) individuazione del responsabile del progetto formativo;

b) impiego di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;

c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità;

d) tenuta del registro dei «formandi» da parte del soggetto che realizza il corso;

e) assenze ammesse: massimo 10 per cento del monte ore complessivo;

lo stesso *accordo* del 26 gennaio 2006, al punto 2.2 «Metodologia di insegnamento» e apprendimento prescrive che è necessario:

«a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;

b) favorire metodologie di apprendimento basate sul *problem solving*, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione»;

l'accordo del 26 gennaio 2006, al punto 3 «Corsi di aggiornamento di cui all'articolo 8-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 626 del 1994», prescrive la frequenza a «corsi» di aggiornamento, da effettuarsi con periodicità quinquennale, definite dallo stesso punto 3 in 40, 60 oppure 100 ore nel quinquennio per i RSPP (in funzione dei Macrosettori Ateco in cui operano) ovvero in 28 ore nel quinquennio per gli ASPP (numero uguale per tutti indipendentemente dal Macrosettore Ateco). Detto punto 3 prevede la possibilità di effettuare l'aggiornamento anche tramite modalità di formazione a distanza, ma nulla innovando rispetto agli «indirizzi e requisiti dei corsi» di cui al punto 2.1 e alla «Metodologia di insegnamento» di cui al punto 2.2;

il «Testo Unico», decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2008, supplemento ordinario n. 108/L, ha riconfermato le prescrizioni già vigenti ai sensi dei sopra riportati (articolo 8-bis del decreto legislativo n. 626 del 1994 come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 195 del 2003), in particolare all'articolo 32, comma 2;

tutte le suddette normative (decreto legislativo n. 195 del 2003, accordi in sede di Conferenza Stato-regioni, decreto legislativo n. 81 del 2008) prevedono l'obbligo di frequenza a «corsi» di formazione e di aggiornamento, come sopra individuati (individuazione del responsabile del progetto formativo; impiego di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro; numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità; tenuta del registro dei «formandi» da parte del soggetto che realizza il corso; assenze ammesse: massimo 10 per cento del monte ore complessivo;) e in presenza di «un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo; favorire metodologie di apprendimento basate sul *problem solving*, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione»;

tutte le suddette normative mai indicano la possibilità che i «corsi» siano sostituibili da «seminari» ovvero «convegni» ovvero «forum» ovvero altre «riunioni», comunque definite, che evidentemente nulla corrispondono a veri «corsi» di formazione e di aggiornamento, così come non contemplano

possibilità che la partecipazione ai «corsi» possa superare il numero massimo di 30 partecipanti; altre più recenti normative, in specifico gli «accordi» in sede di Conferenza Stato-regioni del 21 dicembre 2011, pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 2012, e relativi alla formazione di dirigenti, preposti e lavoratori prescrivono

obblighi e metodologie del tutto simili, in particolare il numero massimo dei partecipanti, le metodologie interattive, le verifiche degli apprendimenti e il registro delle presenze con la frequenza minima del 90 per cento del monte ore didattico e il controllo delle presenze; la terza «Relazione» della Commissione parlamentare di inchiesta (Senato) sul «fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette "MORTI BIANCHE"», approvata nella seduta del 17 gennaio 2012 del Senato (Doc. XXII-bis, n. 5), al punto 3.3, ha indicato l'importanza della formazione e della «qualificazione dei formatori per la sicurezza sul lavoro» e ha ripreso proposte analoghe presentate nell'audizione del 15 giugno 2011 dalla CIIP (Consulta interassociativa italiana per la prevenzione), costituita da 14 tra le più rappresentative Associazioni italiane, che si occupano di prevenzione; tali proposte sono state riprese anche nelle risoluzioni approvate dal Senato in data 17 gennaio 2012;

in contrasto con il quadro normativo richiamato, risulta che vengano attivati e promossi, anche con pubblicizzazione sui siti internet iniziative tipo «seminari» ovvero «convegni» ovvero «forum» ovvero altre «riunioni», comunque definite, che evidentemente nulla corrispondono a veri «corsi» di formazione e di aggiornamento, come prescritti dalla vigente normativa, in particolare per la non corrispondenza, alle prescrizioni dei punti 2.1. e 2.2 del citato Accordo Stato-regioni del 26 gennaio 2006;

la situazione attuale si caratterizza per presenza di offerte formative anche non conformi alle prescrizioni sopra richiamate, che penalizzano, in particolare, le piccole e medie imprese e crea una distorsione di mercato a favore di attività formative di dubbia validità -:

quali interventi abbia assunto o intenda assumere urgentemente, anche d'intesa con le regioni, per riconfermare e controllare che i «corsi» previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, all'articolo 32, relativi alla formazione e aggiornamento dei responsabili (RSPP) e degli addetti (ASPP) ai servizi di prevenzione e protezione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro **siano svolti e abbiano validità esclusivamente in presenza di quanto prescritto ai punti 2.1 e 2.2 dell'accordo sancito il 26 gennaio 2006** in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 14 febbraio 2006, n. 37, **verificandone l'integrale conformità alle relative prescrizioni;**

quali interventi abbia assunto o intenda assumere urgentemente, anche d'intesa con le Regioni, per confermare e ribadire che ciascun «corso» in oggetto non possa essere ritenuto conforme alle normative vigenti, ove manchi uno o più dei seguenti requisiti e condizioni:

a) individuazione del responsabile del progetto formativo;

b) impiego di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;

c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità;

d) tenuta del registro dei «formandi» da parte del soggetto che realizza il corso;

e) assenze ammesse: massimo 10 per cento del monte ore complessivo;

f) un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;

g) metodologie di apprendimento basate sul *problem solving*, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;

h) verifiche degli apprendimenti;

i) attivazione da parte di un soggetto abilitato;

l) invio della relativa documentazione alla regione competente per territorio a cura del soggetto abilitato.

(5-06587



Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione



2 INTERROGAZIONI PARLAMENTARI per garantire

CREDITI RSPP SOLO NEI “CORSI VERI” con MASSIMO 30 DISCENTI e VERIFICHE

Difendiamo la FORMAZIONE VERA e facciamo pulizia dei CREDITI FASULLI dati nei Convegni con oltre 30 persone !

La CIIP ha favorito la presentazione di due interpellanze parlamentari (allegate) per:

- portare allo scoperto la insopportabile esistenza di iniziative che vengono “spacciate” per “Formazione con Crediti RSPP e ASPP”, anche in eventi tipo Convegni, Forum e simili, che prevedono la presenza di oltre 30 persone, a volte anche di 100 o 200 persone, se non oltre;
- denunciare che tali iniziative sono chiaramente illegittime già nel tipo di evento (Convegno, Forum, riunione, ecc. – anziché “Corso”), nonché per la dichiarata possibilità di consentire la partecipazione e di riconoscere e concedere crediti ad oltre 30 persone/cad. Corso;
- ribadire l'importanza della *Formazione vera*, che è tale SOLO se garantisce elementi minimi e insopprimibili, dichiarati e certi, tra cui: definizione dei fabbisogni formativi, progettazione didattica coerente, numero massimo dei partecipanti, modalità di registrazione, verifiche di ingresso, intermedie e finali, tipologia e valenza dei materiali didattici, successivo mantenimento di in-formazione e aggiornamento ai partecipanti, ecc.

come prevedono tutte le decisioni sancite negli **Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni**:

- a partire dagli **Accordi RSPP/ASPP** del 26-01-2006 e **Linee Guida** del 05.10.2006, che ricordiamo essere state approvate (come il D.Lgs. 195/2003 e l'art. 8-bis del D.Lgs. 626/94) a fronte della condanna dell'Italia per sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee nella causa C-49/00, che ha dichiarato che “non avendo definito le capacità e le attitudini di cui devono essere in possesso le persone responsabili delle attività di protezione e di prevenzione dei rischi professionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori, **la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono** in forza degli artt. 6, n. 3, lett. a), e 7, nn. 3, 5 e 8, della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”;
- fino agli **Accordi Dirigenti, Preposti e lavoratori e Datori lavoro/RSPP** del 21.12.2011, che prescrivono obblighi simili, in particolare, modalità didattiche e un massimo di 35 partecipanti;

le suddette decisioni degli Accordi Stato-Regioni, prescrivono che i “CORSI”:

- **devono prevedere un numero massimo di partecipanti: 30 nel caso di RSPP e ASPP** (e 35 nel caso di lavoratori, dirigenti e preposti);
- **devono essere realizzati con metodologie di apprendimento che garantiscano un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo**, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
- **devono favorire metodologie di apprendimento basate sul *problem solving***, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare **attenzione ai processi di valutazione e comunicazione** legati alla prevenzione.

Oggi, purtroppo, vengono pubblicizzate varie **proposte di Convegni e Seminari, che prevedono la presenza di oltre 30 persone, a volte anche con 100, 200 e oltre persone** e che sono “*spacciate*” come valide per assegnare “**crediti formativi per RSPP/ASPP**”, mentre esse sono al di fuori da ogni *ratio di formazione vera* e, anzi, mostrano rilievi di illegittimità formale o sostanziale.

Come si può ammettere che:

- **ai Corsi di formazione e aggiornamento RSPP/ASPP possano partecipare 50/100 o oltre 100 persone** (gli RSPP hanno obblighi rilevanti ed essenziali, tra i quali collaborare e partecipare alla valutazione di “tutti” i rischi e alla redazione del DVR e del DUVRI !);
- **quando è 35 il massimo numero previsto per i lavoratori, preposti e dirigenti!**

Tutte le proposte che consentono la partecipazione di oltre 30 RSPP (e a maggior ragione se la consentono senza limite dichiarato, addirittura oltre le 100 o 200 persone) **vanno denunciate**, con forza da parte di tutti coloro che operano co coerenza e correttezza, **affinchè la formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro sia vera, adeguata e sufficiente** come previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Per questi motivi la **CIIP ha chiesto, operato e favorito:**

- **il deposito di 2 INTERROGAZIONI parlamentari rivolte al Ministro del Lavoro, Prof.ssa Elsa Fornero;**
- **l'esame da parte della Conferenza Stato-Regioni e delle Regioni** (Coordinamenti competenti per materia).

Alleghiamo le 2 interpellanze parlamentari già depositate (NdR: le evidenziazioni sono fonte CIIP):

- **Camera dei Deputati, Interrogazione n. 5-06587, primo firmatario l'On. Antonio Boccuzzi**, assieme agli On. Miglioli, Berretta, Esposito, Rampi, Schirru, Codrelli, Mattesini (Commissione Lavoro);
- **Senato, Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-02782, primi firmatari i Sen. Paolo Nerozzi e Giorgio Roilo** (Commissioni Lavoro e di *Inchiesta* infortuni) e **Sen. Francesco Ferrante** (Commissione Ambiente).

Milano, 16 aprile 2012

CIIP (Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione)

CAMERA DEI DEPUTATI

Resoconti dell'Assemblea

Allegato B

Seduta n. 620 del 12/4/2012

... Omissis

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta n. 5-06587:

BOCCUZZI, MIGLIOLI, BERRETTA, ESPOSITO, RAMPI, SCHIRRU, CODURELLI e MATTESINI. –

Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

- Per sapere

- premesso che:

come noto, a seguito della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee - quinta sezione, 15 novembre 2001 [«Inadempimento di uno Stato - Incompleta trasposizione della direttiva 89/391/CEE - Sicurezza e salute dei lavoratori»] nella causa C-49/00, in Italia è stato approvato il decreto legislativo n. 195 del 23 giugno 2003, entrato in vigore il 13 agosto 2003, che ha modificato il decreto legislativo 626 del 19 settembre 1994, relativo alla salute e sicurezza sul lavoro, integrando l'articolo 2 («definizioni») e introducendo, in specifico, l'articolo 8-bis, che ha definito le capacità e i requisiti professionali dei responsabili (RSPP) e addetti (ASPP) ai servizi di prevenzione e protezione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 626 del 1994;

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha individuato gli indirizzi ed i requisiti minimi dei suddetti «corsi» con:

- a) Accordo tra il Governo e le regioni e le province autonome attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 14 febbraio 2006, n. 37;
- b) Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 «Linee guida interpretative dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 26 gennaio 2006, in attuazione dell'articolo 8-bis, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo del 23 giugno 2003, n. 195 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro (Repertorio atti n. 2635), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 7 dicembre 2006, n. 285»;

l'accordo del 26 gennaio 2006, «indirizzi e requisiti dei corsi», prescrive al punto 2.1.

«Organizzazione»:

- a) individuazione del responsabile del progetto formativo;

- b) impiego di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità;
- d) tenuta del registro dei «formandi» da parte del soggetto che realizza il corso;
- e) assenze ammesse: massimo 10 per cento del monte ore complessivo;

lo stesso accordo del 26 gennaio 2006, al punto 2.2 «Metodologia di insegnamento» e apprendimento prescrive che è necessario:

- «a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
- b) favorire metodologie di apprendimento basate sul *problem solving*, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione»;

l'accordo del 26 gennaio 2006, al punto 3 «Corsi di aggiornamento di cui all'articolo 8-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 626 del 1994», prescrive la frequenza a «corsi» di aggiornamento, da effettuarsi con periodicità quinquennale, definite dallo stesso punto 3 in 40, 60 oppure 100 ore nel quinquennio per i RSPP (in funzione dei Macrosettori Ateco in cui operano) ovvero in 28 ore nel quinquennio per gli ASPP (numero uguale per tutti indipendentemente dal Macrosettore Ateco). Detto punto 3 prevede la possibilità di effettuare l'aggiornamento anche tramite modalità di formazione a distanza, ma nulla innovando rispetto agli «indirizzi e requisiti dei corsi» di cui al punto 2.1 e alla «Metodologia di insegnamento» di cui al punto al punto 2.2;

il «Testo Unico», decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, supplemento ordinario n. 108/L, ha riconfermato le prescrizioni già vigenti ai sensi dei sopra riportati (articolo 8-bis del decreto legislativo n. 626 del 1994 come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 195 del 2003), in particolare all'articolo 32, comma 2;

tutte le suddette normative (decreto legislativo n. 195 del 2003, accordi in sede di Conferenza Stato-regioni, decreto legislativo n. 81 del 2008) prevedono l'obbligo di frequenza a «corsi» di formazione e di aggiornamento, come sopra individuati (individuazione del responsabile del progetto formativo; impiego di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro; numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità; tenuta del registro dei «formandi» da parte del soggetto che realizza il corso; assenze ammesse: massimo 10 per cento del monte ore complessivo;) e in presenza di «un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo; favorire metodologie di apprendimento basate sul *problem solving*, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione»;

tutte le suddette normative mai indicano la possibilità che i «corsi» siano sostituibili da «seminari» ovvero «convegni» ovvero «forum» ovvero altre «riunioni», comunque definite, che evidentemente nulla corrispondono a veri «corsi» di formazione e di aggiornamento, così come non contemplano possibilità che la partecipazione ai «corsi» possa superare il numero massimo di 30 partecipanti;

altre più recenti normative, in specifico gli «accordi» in sede di Conferenza Stato-regioni del 21 dicembre 2011, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2012, e relativi alla formazione di dirigenti, preposti e lavoratori prescrivono obblighi e metodologie del tutto simili, in particolare il numero massimo dei partecipanti, le metodologie interattive, le verifiche degli apprendimenti e il registro delle presenze con la frequenza minima del 90 per cento del monte ore didattico e il controllo delle presenze;

CIIP – Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione – <http://ciip-consulta.it>

Via San Barnaba, 8 – 20122 Milano – presso Clinica del Lavoro di Milano

Mail Presidenza: presidenteciip@amblav.it - Mail: Segreteria: consulta.prevenzione@unimi.it

la terza «*Relazione*» della Commissione parlamentare di inchiesta (Senato) sul «*fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette "MORTI BIANCHE"*», approvata nella seduta del 17 gennaio 2012 del Senato (Doc. XXII-bis, n. 5), al punto 3.3, ha indicato l'importanza della formazione e della «*qualificazione dei formatori per la sicurezza sul lavoro*» e ha **ripreso proposte analoghe presentate nell'audizione del 15 giugno 2011 dalla CIIP** (Consulta interassociativa italiana per la prevenzione), costituita da 14 tra le più rappresentative Associazioni italiane, che si occupano di prevenzione; tali proposte sono state riprese anche nelle risoluzioni approvate dal Senato in data 17 gennaio 2012;

in contrasto con il quadro normativo richiamato, risulta che vengano attivati e promossi, anche con pubblicizzazione sui siti internet iniziative tipo «seminari» ovvero «convegni» ovvero «forum» ovvero altre «riunioni», comunque definite, che evidentemente nulla corrispondono a veri «corsi» di formazione e di aggiornamento, come prescritti dalla vigente normativa, in particolare per la non corrispondenza, alle prescrizioni dei punti 2.1. e 2.2 del citato Accordo Stato-regioni del 26 gennaio 2006;

la situazione attuale si caratterizza per presenza di offerte formative anche non conformi alle prescrizioni sopra richiamare, che penalizzano, in particolare, le piccole e medie imprese e crea una distorsione di mercato a favore di attività formative di dubbia validità -:

- **quali interventi abbia assunto o intenda assumere urgentemente**, anche d'intesa con le regioni, **per riconfermare e controllare che i «corsi» previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, all'articolo 32**, relativi alla formazione e aggiornamento dei responsabili (RSPP) e degli addetti (ASPP) ai servizi di prevenzione e protezione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro **siano svolti e abbiano validità esclusivamente in presenza di quanto prescritto ai punti 2.1 e 2.2 dell'accordo sancito il 26 gennaio 2006** in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 14 febbraio 2006, n. 37, **verificandone l'integrale conformità alle relative prescrizioni**;
- **quali interventi abbia assunto o intenda assumere urgentemente**, anche d'intesa con le Regioni, **per confermare e ribadire che ciascun «corso» in oggetto non possa essere ritenuto conforme alle normative vigenti, ove manchi uno o più dei seguenti requisiti e condizioni**:
 - a) individuazione del responsabile del progetto formativo;
 - b) impiego di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
 - c) numero dei partecipanti per ogni corso: **massimo 30 unità**;
 - d) tenuta del registro dei «formandi» da parte del soggetto che realizza il corso;
 - e) assenze ammesse: massimo 10 per cento del monte ore complessivo;
 - f) un **equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo**, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
 - g) **metodologie di apprendimento basate sul problem solving**, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
 - h) **verifiche degli apprendimenti**;
 - i) **attivazione da parte di un soggetto abilitato**;
 - l) **invio della relativa documentazione alla regione competente** per territorio a cura del soggetto abilitato.

(5-06587)

SENATO DELLA REPUBBLICA

Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-02782

Atto n. 3-02782

Pubblicato il 4 aprile 2012, nella seduta n. 705

NEROZZI , ROILO , FERRANTE - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -

Premesso che:

la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee - Quinta Sezione, 15 novembre 2001 ("Inadempimento di uno Stato - Incompleta trasposizione della direttiva 89/391/CEE - Sicurezza e salute dei lavoratori") nella causa C-49/00 ha dichiarato che "non avendo definito le capacità e le attitudini di cui devono essere in possesso le persone responsabili delle attività di protezione e di prevenzione dei rischi professionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 6, n. 3, lett. a), e 7, nn. 3, 5 e 8, della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro";

a seguito della suddetta condanna, in Italia è stato approvato il decreto legislativo n. 195 del 23 giugno 2003, entrato in vigore il 13 agosto 2003, che ha modificato il decreto legislativo 626 del 19 settembre 1994, relativo alla salute e sicurezza sul lavoro, integrando l'articolo 2 ("definizioni") e introducendo, in specifico, l'art. 8-*bis*, che ha definito le capacità e i requisiti professionali dei Responsabili (RSPP) e Addetti (ASPP) ai servizi di prevenzione e protezione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 8 del medesimo decreto legislativo n. 626 del 1994;

l'articolo 2 del suddetto decreto legislativo 195/2003 ("Inserimento dell'art. 8-bis dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626") **recita:** «1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «Art. 8-*bis* (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni). - 1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. 2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi. 3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e province autonome, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici. Altri soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 4. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre

CIIP – Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione – <http://ciip-consulta.it>

Via San Barnaba, 8 – 20122 Milano – presso Clinica del Lavoro di Milano

Mail Presidenza: presidenteciip@amblav.it - Mail: Segreteria: consulta.prevenzione@unimi.it

ai requisiti di cui al comma 2, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.⁵ I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con cadenza almeno quinquennale. 6. Coloro che sono in possesso di laurea triennale di "Ingegneria della sicurezza e protezione" o di "Scienze della sicurezza e protezione" o di "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2. 7. È fatto salvo l'articolo 10. 8. Gli organismi statali di formazione pubblici, previsti al comma 3, organizzano i corsi di formazione secondo tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, da stabilire, con le relative modalità di versamento, con decreto del Ministro competente per materia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 9. Le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto, organizzano i corsi di formazione nei limiti delle risorse finanziarie proprie o con le maggiori entrate derivanti dall'espletamento di dette attività a carico dei partecipanti. 10. La partecipazione del personale delle pubbliche amministrazioni ai corsi di formazione di cui al presente articolo è disposta nei limiti delle risorse destinate dalla legislazione vigente alla formazione del personale medesimo.»;

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha individuato gli indirizzi ed i requisiti minimi dei "corsi" di cui al comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 195 del 2003 sopra riportato, attraverso: a) Accordo tra il Governo e le Regioni e le province autonome attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2006, n. 37; b) Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 "Linee guida interpretative dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-regioni il 26 gennaio 2006, in attuazione dell'articolo 8-bis, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo del 23 giugno 2003, n. 195 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (Repertorio atti n. 2635), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2006, n. 285";

l'accordo del 26 gennaio 2006, al punto 2. "indirizzi e requisiti dei corsi", prescrive al punto 2.1. "Organizzazione": «a) individuazione del responsabile del progetto formativo; b) impiego di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro; c) numero dei partecipanti per ogni corso: **massimo 30 unità**; d) tenuta del registro dei "formandi" da parte del soggetto che realizza il corso; e) assenze ammesse: massimo 10% del monte ore complessivo»;

lo stesso accordo del 26 gennaio 2006, al punto 2.2 "Metodologia di insegnamento" e apprendimento prescrive che è necessario: «a) **garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni**, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo; b) **favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving**, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione"»;

l'accordo del 26 gennaio 2006, al punto 3. "Corsi di aggiornamento di cui all'art. 8-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 626 del 1994", prescrive la frequenza a "corsi" di aggiornamento, da effettuarsi con periodicità quinquennale, definite dallo stesso punto 3. in 40, 60 oppure 100 ore nel quinquennio per i Responsabili del servizio di prevenzione e

protezione (in funzione dei Macrosettori Attività economiche-Ateco in cui operano) ovvero in 28 ore nel quinquennio per gli Addetti al servizio di prevenzione e protezione (numero uguale per tutti indipendentemente dal Macrosettore Ateco). **Detto punto 3.** prevede la possibilità di effettuare l'aggiornamento anche tramite modalità di formazione a distanza, ma **nulla innova rispetto agli "indirizzi e requisiti dei corsi" di cui al punto 2.1. e alla "Metodologia di insegnamento" di cui al punto al punto 2.2;**

il **"Testo Unico"**, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2008, Supplemento ordinario n. 108/L, **ha riconfermato le prescrizioni già vigenti** ai sensi dei sopra riportati (art. 8-*bis* del decreto legislativo n. 626 del 1994 come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 195 del 2003), in particolare all'articolo 32 "capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni", e in specifico al comma 2, recita: «Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 37, del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni»;

sottolineato che:

tutte le suddette normative (decreto legislativo n. 195 del 2003, Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni, decreto legislativo n. 81 del 2008) **prevedono l'obbligo di frequenza a "corsi" di formazione e di aggiornamento, come sopra individuati** (individuazione del responsabile del progetto formativo; impiego di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro; numero dei partecipanti per ogni corso: **massimo 30 unità**; tenuta del registro dei "formandi" da parte del soggetto che realizza il corso; assenze ammesse: massimo 10% del monte ore complessivo) e in **presenza di "un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni**, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo; favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione";

tutte le suddette normative non indicano mai la possibilità che i "Corsi" siano sostituibili da "Seminari" ovvero "Convegni" ovvero "Forum" ovvero altre "riunioni", comunque definite, che **evidentemente nulla corrispondono a veri "corsi" di formazione e di aggiornamento**;

tutte le suddette normative non indicano mai la possibilità che la partecipazione ai "Corsi" **possa superare il numero massimo di 30 partecipanti**;

altre più recenti normative, in specifico gli "accordi" in sede di Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 11 gennaio 2012, e relativi alla formazione di dirigenti, preposti e lavoratori, prescrivono obblighi e metodologie del

tutto simili, in particolare il numero massimo dei partecipanti (pari a 35 unità), le metodologie interattive, le verifiche degli apprendimenti e il registro delle presenze con la frequenza minima del 90 per cento del monte ore didattico e il controllo delle presenze;

la terza Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta (Senato) sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette morti bianche", approvata nella seduta del 17 gennaio 2012 del Senato (Doc. XXII-bis, n. 5), al punto 3.3., ha indicato l'importanza della formazione e della qualificazione dei formatori per la sicurezza sul lavoro" e ha **ripreso proposte analoghe presentate nell'Audizione del 15 giugno 2011 dalla CIIP** (Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione), costituita da 14 tra le più rappresentative associazioni italiane che si occupano di prevenzione; tali proposte sono state riprese anche nelle due risoluzioni approvate dal Senato in data 17 gennaio 2012;

risulta che vengano attivati e promossi, anche con pubblicizzazione sui siti *Internet* iniziative tipo "Seminari" ovvero "Convegni" ovvero "Forum" ovvero altre "riunioni", comunque definite, **che evidentemente non corrispondono affatto a veri "corsi" di formazione e di aggiornamento**, come prescritti dalla vigente normativa, in particolare per la non corrispondenza, alle prescrizioni dei punti 2.1. e 2.2 dell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, sopra richiamato;

la situazione attuale si caratterizza per presenza di offerte formative anche non conformi alle prescrizioni sopra richiamate, che penalizzano, in particolare, le piccole e medie imprese e crea una distorsione di mercato a favore di attività formative di dubbia validità,

si chiede di sapere:

quali interventi il Governo abbia assunto o intenda assumere, anche d'intesa con le Regioni, per riconfermare e controllare e che i "corsi" previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, all'art. 32, **relativi alla formazione e aggiornamento dei Responsabili (RSPP) e degli Addetti (ASPP) ai servizi di prevenzione e protezione** aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro **siano svolti e abbiano validità esclusivamente in presenza di quanto prescritto ai punti 2.1 e 2.2. dell'accordo sancito il 26 gennaio 2006** in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 14 febbraio 2006, n. 37, **e in particolare, per verificare la presenza contemporanea di tutte le seguenti condizioni:** 1. individuazione del responsabile del progetto formativo; 2. impiego di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro; 3. **numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità**; 4. tenuta del registro dei "formandi" da parte del soggetto che realizza il corso; 5. assenze ammesse: massimo 10 per cento del monte ore complessivo; 6. **un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni**, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo; 7. **metodologie di apprendimento basate sul problem solving**, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione; 8. **verifiche degli apprendimenti**; 9. attivazione da parte di un soggetto abilitato; 10. **invio della relativa documentazione alla Regione competente** per territorio a cura del soggetto abilitato,

quali interventi abbia assunto o intenda assumere, anche d'intesa con le Regioni, per confermare e ribadire che i pubblici funzionari, ove invitati, verifichino preliminarmente la validità dei "corsi" in oggetto, non avvalorando con la propria presenza iniziative non conformi alle modalità di rilascio dei crediti formativi di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008.

Le Associazioni

CIIP c/o Clinica del Lavoro, Via San Barnaba 8, 20122 Milano

e-mail: consulta.prevenzione@unimi.it sito web: www.ospedalesicuro.eu

Link diretto a "Mi impegno per la Prevenzione": http://www.ciipospedalesicuro.org/CIIP_Mi_Impegno_Prevenzione.htm



ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO
www.amblav.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA EPIDEMIOLOGIA
www.epidemiologia.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI DELLA
SICUREZZA SUL LAVORO
www.aifos.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOPROTEZIONE
www.airp-asso.eu/it



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI
RADIOPROTEZIONE MEDICA
www.airm.it



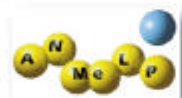
ASSOCIAZIONE ITALIANA RESPONSABILI SERVIZI
PREVENZIONE E PROTEZIONE IN AMBIENTE SANITARIO
www.airespsa.org



ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DELLA PREVENZIONE
NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO
www.aitep.eu/it



ASSOCIAZIONE NAZIONALE INGEGNERIA
DELLA SICUREZZA
www.anisitalia.org



ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI DEL LAVORO
PUBBLICI
www.anmelp.it



ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI
D'AZIENDA E COMPETENTI
www.anma.it



ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE
ESPERTI QUALIFICATI IN RADIOPROTEZIONE
www.anpeq.it



ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ITALIANA
AMBIENTE E SICUREZZA
www.aias-sicurezza.it



SOCIETÀ ITALIANA DI ERGONOMIA
www.societadiergonomia.it



SOCIETÀ NAZIONALE OPERATORI
DELLA PREVENZIONE
www.snop.it